On.le Antonio Di Pietro
dipietro@antoniodipietro.it

Concerne: **CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI STABILIMENTI BALNEARI**
CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE IN ESSERE

On.le Di Pietro,

abbiamo apprezzato la sua recente intervista in tema di concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari e la ringraziamo calorosamente. Per questo, dopo aver riflettuto, ci rivolgiamo a lei, anche se lei, in questo difficile momento politico, non partecipa alla compagine governativa, per chiedere il suo autorevole aiuto trasversale. Il nostro comitato è costituito da concessionari demaniali che non aderiscono a nessuno schieramento politico. La dottoressa Marilyn Fusco, Vicepresidente e Assessore alla pianificazione territoriale e urbanistica della regione Liguria, capogruppo IDV nel consiglio comunale di Genova è uno dei politici regionali di riferimento del nostro sindacato di appartenenza, SIB -CONFCOMMERCIO. Nel corso di un convegno organizzato dal SIB in Loano, provincia di Savona, nel dicembre dello scorso anno, la dottoressa, presente tra le personalità politiche, affermò che l'attuale problema dei concessionari demaniali marittimi costituisce una vera e propria emergenza per la Regione Liguria. Le lascio immaginare gli applausi.

Lo Stato italiano è tuttora sottoposto a procedura di infrazione UE ed esiste ed è concreto il rischio che la magistratura amministrativa consideri illegittima la proroga delle concessioni al 31.12.2015 e respinga i ricorsi proposti contro i provvedimenti della P.A., con i quali si vorrebbe sottoporre immediatamente a gara le concessioni appena scadute, come purtroppo è avvenuto in Sardegna. Il governo finora non ha saputo affrontare la questione con la lucidità, l'efficacia e l'autorevolezza che sarebbero state necessarie, anzi, dopo avere abrogato l'art. 37, secondo comma, del *Codice della navigazione marittima,* sembra voler chiudere la procedura di infrazione sopprimendo la normativa che ancora sostiene il diritto al rinnovo automatico delle concessioni scadute e, in particolare, l'art. 10 della L. 16 marzo 2001, n. 88. Da tempo noi sosteniamo che la procedura di infrazione, aperta dalla UE su basi inconsistenti, si stia trascinando con tutte le conseguenze del caso unicamente perché mal condotta da parte italiana. In questa sede non vogliamo parlare di fatti che pure riteniamo gravissimi, quali: la mancata tutela di interessi nazionali; la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie; i diritti lesi; il rischio di gravissime ripercussioni economico-sociali; l'ulteriore ennesima spallata all'immagine dello Stato di diritto. Riteniamo che la procedura di infrazione debba essere chiusa in tempi brevissimi e, nonostante il grave ritardo, siamo convinti che sia ancora possibile intervenire senza modificare ulteriormente la normativa in essere, che sarebbe opportuno gestire organicamente in un momento successivo, attraverso una legge quadro. Riteniamo che sia possibile, anzi opportuno, chiudere la procedura di infrazione evitando di abrogare altre norme e invece precisando e motivando alla UE i concetti che esponiamo in quanto segue, concetti che aderiscono al *Manuale per l'attuazione della Direttiva servizi*, documento comunitario in versione italiana, paragrafo 6. Il *Manuale*, al punto 6.1.1, pagina 34, prime tre righe, precisa: *" In conformità alla giurisprudenza della CGCE e all'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva servizi, i regimi di autorizzazione possono essere mantenuti solo se non sono discriminatori, se sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e se sono proporzionati."* Per mantenere in essere la normativa vigente il governo italiano, pertanto, dovrebbe sostenere che:

1.- il regime autorizzativo vigente in Italia a proposito delle concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari non è discriminatorio perché non prevede una disparità di trattamento tra soggetti nazionali e soggetti di altri stati membri. L'articolo 49 del trattato è quindi estraneo alla discussione e neppure,

anticipiamo, si discute la possibilità di accedere al bene oggetto della concessione, in quanto, come meglio si preciserà in seguito, ci riferiamo a risorse naturali che sono nettamente esuberanti rispetto alle dimensioni della domanda di servizi;

2.- il regime di autorizzazione italiano persegue obiettivi di interesse generale - costituiti da un complesso di attività, che va dal pubblico servizio degli stabilimenti balneari, alla sorveglianza della balneazione e al soccorso, alla manutenzione e alla tutela degli arenili e della loro delicatissima morfologia - e si è dimostrato perfettamente soddisfacente ed idoneo al raggiungimento di tutti questi obiettivi. Non si ritiene che queste finalità possano essere raggiunte con migliori risultati adottando misure diverse da quelle poste in essere finora, perché l'esperienza dei quasi 150 anni di attività degli stabilimenti balneari e il confronto con la storia parallela dei molteplici insediamenti costieri di altra natura, generalmente speculativi e quasi sempre gravemente lesivi degli aspetti morfologici e paesaggistici del litorale, hanno dissipato ogni dubbio al riguardo. Siamo certi che solo attraverso l'attuale regime di autorizzazioni, costruito a misura di una pluralità di piccole aziende familiari, conosciute e affidabili, radicate sul territorio ed intenzionate a rimanerci e a trarne profitto senza impoverirlo, sia possibile ottenere i risultati che ci proponiamo, tenendo lontane la speculazione e le infiltrazioni malavitose. Peraltro la stessa Autorità europea (*punto 6.1.4 del Manuale*) riconosce che *"Un'autorizzazione limitata nel tempo ostacola l'esercizio dell'attività di servizi, in quanto può impedire al prestatore di servizi di sviluppare una strategia di lungo termine, anche in relazione agli investimenti, e introduce, in generale, un elemento di incertezza per le imprese. Una volta che il prestatore di servizi abbia dimostrato di soddisfare i requisiti relativi alla prestazione di servizi, normalmente non vi è alcuna necessità di limitare la durata delle prestazioni. Sulla scorta di tali considerazioni, l'articolo 11 (della Direttiva servizi - ndr) dispone che l'autorizzazione debba essere rilasciata, di regola, per una durata illimitata."* Questo assunto è tanto più vero nei confronti delle piccole aziende familiari che operano stabilmente nel settore dall'inizio del '900, alcune anche da prima di quella data;

3.- il sistema autorizzativo in essere è perfettamente proporzionato agli obiettivi perseguiti e ai risultati ottenuti: occorre anzi precisare che tale complesso di norme si è progressivamente evoluto, passando da un generico diritto di insistenza ex art. 37, comma 2, del *Codice della navigazione marittima* al rinnovo automatico alla scadenza, previsto dall'art. 10 della legge 88/2001, proprio al fine di garantire stabilità alle aziende balneari e alla collettività il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale in relazione ai quali le concessioni demaniali marittime sono state assentite. In presenza dell'art. 42 del *Codice della navigazione*, che consente allo Stato il diritto di revocare le concessioni quando sia necessario, riteniamo che tra i diversi elementi in gioco (il complesso delle norme autorizzative in essere, le prestazioni degli stabilimenti balneari nella loro attuale fisionomia, i servizi pubblici prodotti, la centralità dell'ambiente marino e costiero coltivato) esista un rapporto equilibrato e fisiologico, che sarebbe sicuramente peggiorato dall'intervento di interlocutori alternativi, sicuramente dotati di maggiori mezzi, ma anche di altra mentalità, finalizzata al conseguimento di ben diversi obiettivi;

4.- la situazione italiana è lontana dall'evidenziare un limite al numero delle autorizzazioni per stabilimenti balneari marittimi in concessione demaniale paventato dalla UE (Direttiva servizi, art. 12, comma 1). Lo sviluppo delle coste italiane idonee all'insediamento di uno stabilimento balneare tradizionale costituisce una risorsa che è stata sfruttata finora in piccola parte. Posto che ci si riferisca ai soli litorali sabbiosi, studi aggiornati al 2010 precisano che gli stabilimenti balneari in attività occupano meno del 20% del litorale disponibile. Questo argomento sembra chiudere definitivamente la questione, poiché sarebbe antieconomico per chiunque espandere l'offerta di servizi balneari oltre le concrete dimensioni della corrispondente domanda di servizi. In conseguenza di ciò, non hanno ragione di esistere i divieti posti dall'art. 12, comma 2, della *Direttiva servizi* ed è possibile concludere che la attuale normativa italiana inerente le concessioni demaniali marittime, risulta perfettamente compatibile con la normativa europea e può essere conservata.

La ringraziamo per l'attenzione. Siamo certi che se lei vorrà occuparsi della questione, anche dai banchi dall'opposizione, i risultati non mancheranno.

I più cordiali saluti.

per il Comitato balneari Celle e Varazze
Giovanni Botta